



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito della disposta trattazione cartolare, ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) dl 18/20, ha emesso fuori udienza la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 10207/2015 R.G.

TRA

CIRIELLO ALFREDO, rappresentato e difeso dall' avv. Gianmario D'Ambrosio, come in atti

- ricorrente -

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, come in atti

- resistente -

NONCHÉ

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già EQUITANIA SUD spa), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Battista, come in atti

- resistente -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso del 06.11.2015, parte ricorrente in epigrafe esponeva che, in data 28/09/2015 riceveva preavviso di fermo amministrativo per l'autoveicolo di sua proprietà mod. Alfa Romeo 147 1.9 tg. DE896WZ, emesso, tra gli altri, per gli avvisi di addebito, ente creditore I.N.P.S. Caserta, n° 32820120005235122000 per un importo di € 11.559,07, n° 32820130003058703000 per un importo di € 7.548,23, n° 32820140003440887000 per un importo di € 992,88.

Tanto premesso eccepiva mancanza e/o irregolarità della notifica degli atti suddetti. Concludeva per l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio l'Inps che, rappresentando lo sgravio parziale degli avvisi di addebito, nonché la regolare notifica degli stessi, concludeva per il rigetto del ricorso.

Regolarmente citata in giudizio, si costituiva Equitalia Sud, oggi Agenzia delle Entrate riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa perveniva innanzi a questo giudicante, in servizio presso la sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in forza del decreto presidenziale del 05.04.2019, per la prima volta, all'udienza del 18.09.2019 ed è decisa, a seguito di trattazione cartolare,

ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 e ss.mm., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 cp.c. e 118 disp.att. c.p.c., osserva il Tribunale che l'opposizione va respinta.

In primo luogo deve darsi atto dell'avvenuto sgravio in via amministrativa della contribuzione non più dovuta per effetto della cancellazione dell'iscrizione alla Gestione Commercianti a decorrere dal 4.01.2012: ciò ha determinato lo sgravio totale dell'avviso di addebito n. 32820140003440887000, e lo sgravio parziale per gli avvisi di addebito n. 32820120005235122000 e n. 32820130003058703000 (cfr. comunicazione di sgravio del 19/10/2016 e del 20/10/2016, produzione di parte Inps).

Residua l'esame nel merito dell'opposizione limitatamente agli avvisi di addebito n. 32820120005235122000 e n. 32820130003058703000.

Si rileva che la tesi attorea, per la quale il ricorrente non avrebbe ricevuto la notifica degli avvisi di addebito posti a base del preavviso di fermo, è stata smentita dall'Ente creditore che ha prodotto copia della relata di notifica degli atti presupposti al momento della costituzione in giudizio.

Orbene, dalle relate di notifica prodotte si evince che tutti gli avvisi di addebito per cui è causa risultano regolarmente notificati nella data indicata nell'allegato al preavviso presso il domicilio del ricorrente, ed in particolare:

1. n. 32820120005235122000 in data 15.01.2013 nelle mani di Ianniello Concettina;
2. n. 32820130003058703000 in data 25.11.2013 per compiuta giacenza.

Occorre ricordare che l'art. 30, comma 4, del D.L. 2010 n. 78 stabilisce che *“L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”*.

Il comma 5 del medesimo articolo dispone. *“L'avviso di cui ((al comma)) 2 viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità ((e i termini stabiliti)) dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”*.

Nel caso in esame la notifica è stata effettuata a mezzo lettera raccomandata.

Le doglianze dell'opponente in merito alla ritualità della comunicazione in esame sono infondate laddove si riferiscono ai presupposti relativi alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari, la cui disciplina non trova applicazione nel caso in esame.

Nella specie, infatti, trova applicazione la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c..

Detta disposizione stabilisce una presunzione di conoscenza, valida per tutte le dichiarazioni recettizie, secondo cui tali dichiarazioni si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

L'avviso di ricevimento in esame, spedito presso l'indirizzo dell'opponente e sottoscritto per ricezione, riporta il numero della raccomandata, che coincide con quello riportato sulla lettera che accompagna l'avviso di addebito.

Non avendo parte opponente dimostrato di non averne avuto conoscenza, la comunicazione si intende validamente effettuata.

Peraltro, si aggiunge che in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, sia alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia, pur non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica o dubitativa, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (Cass. n. 16232/2004; n. 15856/2004, n. 1264/2006; 2419/2006 ecc.).

Pertanto, le copie di tali relate, non essendo state disconosciute in modo specifico, hanno la medesima efficacia di quelle autentiche (art. 2719 c.c.).

Del resto, l'Istituto ha fornito prova adeguata della ricezione degli avvisi all'indirizzo dell'opponente in merito alla ricezione da parte di Ianniello Concettina, soggetto che a seguito di ricerche anagrafiche e tributarie è risultata risiedere allo stesso indirizzo dell'opponente e nonché vedova Antonio Ciriello.

Quanto all'eccezione di mancato recapito dell'avviso di addebito n. 32820130003058703000 per compiuta giacenza, si rileva quanto segue.

Si è posta, relativamente alla notifica a mezzo raccomandata con il servizio postale, la questione riguardo alla eventuale irreperibilità relativa del destinatario e se, in tal caso, l'avviso di addebito, così come previsto per le cartelle esattoriali, in forza del rinvio contenuto al comma 14 dell'art. 30 del D.L. 78/2010 e di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, debba essere notificato con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. mediante l'invio e la spedizione, dopo il deposito in Comune dell'atto da notificare e la affissione dell'avviso di deposito, di una raccomandata ricognitiva ai fini del corretto perfezionamento della notifica. Riguardo al regime del mancato ritiro da parte del destinatario dell'atto in giacenza e della compiuta giacenza delle raccomandate per atti giudiziari e di quelle ordinarie, l'articolo 8 della legge 890/1982 stabilisce che, in caso di mancato recapito, per inidoneità o assenza o rifiuto delle persone abilitate a riceverlo in luogo del destinatario, ovvero per temporanea assenza di quest'ultimo, *"il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito... è data notizia al destinatario a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso – di "comunicazione di avvenuto deposito" (Cad) ndr - in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento..."*

In questi casi, nei confronti del destinatario, prosegue la norma, la notificazione *"si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma (vale a dire, dalla spedizione della Cad) ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore"*.

Si tratta della "compiuta giacenza", ovvero la situazione per cui, decorso il termine di legge (dieci giorni dalla spedizione della raccomandata che avvisa il destinatario del deposito dell'atto presso l'ufficio postale), la notificazione si intende perfezionata nei confronti dell'interessato, a prescindere dall'effettivo ritiro dell'atto, con conseguente inizio della decorrenza dei termini per l'eventuale impugnazione.

Per quanto riguarda le raccomandate "ordinarie", a differenza di quanto concerne quelle "per atti giudiziari", la normativa di settore non prevede l'invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un "avviso di giacenza" (modello 26), che normalmente viene imbucato nella cassetta postale e che indica l'ufficio postale ove può essere effettuato il ritiro.

In proposito, la Cassazione ha osservato che, in caso di mancato recapito all'indirizzo del destinatario di un piego soggetto alla disciplina delle raccomandate "ordinarie" – in applicazione "non diretta ma analogica" della disciplina prevista per le "raccomandate AG" dall'articolo 8 della legge 890/1982 - la notificazione *"si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio (vale a dire, dalla data dell'immissione, attestata dall'agente postale, nella cassetta della corrispondenza del destinatario, ndr) dell'avviso di giacenza... ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore"* (Cass. n. 2047/2016).

Nella specie, pertanto, l'Istituto Nazionale della Previdenza ha dato prova di aver correttamente notificato alla parte opponente l'avviso di addebito, mediante l'esibizione della raccomandata a.r. recante l'attestazione da parte dell'agente postale della data di immissione dell'avviso in cassetta postale (*"AVV. 22.10.2013"*).

Conclusivamente, la domanda va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti che liquida in complessivi € 1.000,00, a favore di Inps, ed € 1.000,00 a favore di Agenzia delle Entrate riscossione, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, se dovute.

Santa Maria C.V., 1 marzo 2021

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso